

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 114/05/2011**

### **FATTO**

La società Expert Comptabel S.a.s. di El. Eg. con sede in Milano riceveva, in data 7 luglio 2009, cartella di pagamento riguardante diritti camerali per l'anno 2004 di cui la Camera di Commercio di Milano richiedeva il pagamento. Il pagamento richiesto ammontava ad € 289,82. La somma era comprensiva di interessi e sanzioni. In data 21 giugno 2004 la società versava la somma di € 170,00 prendendo a base l'art. 3 del Decreto Ministro Attività Produttive del 5 marzo 2004 in quanto la società, con atto del 23 dicembre 2003, era stata trasformata in società in accomandita semplice con effetto dal 1° gennaio 2004. La società presentava istanza di annullamento in autotutela alla Camera di Commercio di Milano, comprovando il già avvenuto pagamento che veniva rigettato dalla stessa Camera di Commercio. Avverso la cartella di pagamento veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale accoglieva lo stesso in base a quanto previsto dall'art. 4 D.M. 5/03/2004 che applica, per il diritto annuale alle camere di commercio, importi differenziati in base alla natura giuridica delle società. Detta sentenza veniva appellata davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni. Innanzitutto viene contestata la violazione di legge in quanto la decisione assunta non dà conto di tutte le precedenti sentenze favorevoli all'Ente camerale in materia di misure del diritto dovuto in caso di trasformazione di natura giuridica, né delle indicazioni fornite dallo stesso Ministero mediante due circolari. Nel merito si contesta la falsa applicazione, in sentenza, degli artt. 3 e 4 D.M. Attività Produttive del 5/03/2004. Si ritiene in proposito, indebitamente applicato l'art. 4 del decreto citato osservando che tali importi, differenziati in base alla natura giuridica, si applicano alle sole nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso dell'anno 2004. Ma la Expert Comptabel S.a.s. non si è iscritta nel registro delle imprese nell'anno 2004, bensì nell'anno 1996. Per le imprese non nuove, come la Expert Comptabel S.a.s., la normativa prevede che tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro siano tenuti a corrispondere il medesimo importo indipendentemente dalla natura giuridica. Ne consegue che la natura di società di persone o di società di capitali è indifferente nella determinazione della misura del diritto. L'unica eccezione a tale regola è posta per i soli nuovi soggetti iscritti nell'anno 2004 per i quali la legge dispone il versamento di importi differenziati in base alla natura giuridica. Se non vi è modifica nella sezione di iscrizione nel registro delle imprese, la trasformazione della natura giuridica è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della misura del diritto annuale. L'appello si conclude con la richiesta di dichiarare la illegittimità della motivazione della sentenza impugnata e la legittimità della iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano e per effetto condannare la società appellata al pagamento del proprio debito nei confronti della Camera di Commercio e delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellato presentando proprie controdeduzioni, affermando che la pretesa della Camera di Commercio non trova alcun fondamento normativo e si pone in evidente contrasto con i principi della nostra costituzione. Sostenere una disparità di trattamento tra società di persone che siano tali fin dalla costituzione e società di persone che siano divenute tali per effetto di trasformazione, sarebbe oltre che privo di fondamento giuridico, in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Viene citata in proposito la sentenza 75/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sezione III. Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigettare l'appello della Camera di Commercio e la conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

### **DIRITTO**

Il Collegio giudicante è del parere che la trasformazione di una società in uno altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce in estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda evolutiva - modificativa dello stesso soggetto. Perciò, come afferma l'appellante, la natura giuridica della società, S.r.l. o S.a.s., risulta assolutamente inconferente. La trasformazione della natura giuridica sotto tale aspetto è ininfluenza non avendo provocato il cambio di iscrizione di sezione della impresa all'interno del registro delle imprese per cui l'importo dovuto era di € 373,00. La differenza addebitata deve ritenersi legittimamente iscritta, oltre a sanzioni, interessi ed accessori. Il riferimento da parte dell'appellante al cambio di iscrizione richiama alla mente quanto già affermato negli atti processuali davanti ai giudici di primo grado, nella memoria di replica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano del 9 ottobre 2009. Nella stessa viene esplicitato che ai fini della determinazione della misura del diritto annuale occorre preliminarmente far riferimento alla sezione di iscrizione nel registro delle imprese e successivamente al fatturato realizzato nell'anno precedente. In costanza di iscrizione nella medesima sezione ordinaria, come nel caso della vertenza in atto, in base alla normativa vigente la trasformazione di natura giuridica non produce alcun effetto ai fini della determinazione della misura del diritto, non trattandosi di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione nel registro delle imprese, bensì si ripete, restando ferma l'originaria iscrizione dell'anno 1996. Di conseguenza è da ritenere che l'ulteriore importo, oltre a quello versato, addebitato alla Expert Comptabel S.a.s. è conseguente ad un errore di carattere formale e cioè mancata cancellazione della società e nuova iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Dagli atti non risulta che esistano regolamenti o altre direttive di indirizzo utili in caso di trasformazione della natura giuridica della società. Perciò è da accettare la buona fede del contribuente e il conseguente rigetto dell'appello. Per la natura della controversia, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Conferma la sentenza appellata, spese compensate.